



Comune di Bussolengo

Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR)
Centralino ☎ 045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it



Contributo per l'affitto

Le domande potranno essere presentate dal 02/11/2015 al 30/11/2015 entro le ore 12.30 presso gli uffici del Settore Servizi Sociali, previo appuntamento, oppure recapitate (debitamente sottoscritte con allegata copia di documento d'identità in corso di validità):

- direttamente agli sportelli comunali
- a mezzo fax allo 045/6754510;
- a mezzo posta a Comune di Bussolengo – Piazza Nuova, 14 – 37012 Bussolengo (VR);
- per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

Per fissare gli appuntamenti e per qualsiasi informazione in merito è possibile telefonare al Settore Servizi Sociali del Comune di Bussolengo ai seguenti recapiti telefonici: 045/6769992, 045/6769906, 045/6769909.

REQUISITI

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- a) Sia residente nel Comune;
- b) Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all'anno precedente) purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi nel computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia assegnato al genitore superstito;
- c) Presenti una attestazione ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M. 159/2013) da cui risulti un ISEE non superiore a 13.000,00;
- d) Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- e) Se il richiedente è extracomunitario:
 - il possesso di permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189);
 - il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione.

In aggiunta ai requisiti su elencati può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2014, occupava un alloggio in locazione:

- a) A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- b) In regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
- c) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- d) Il cui canone annuo, inteso come canone integrato calcolato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno, risultanti da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014, abbia incidenza, sull'ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non inferiore al 18% e non superiore al 70%;
- e) Con superficie netta, riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 200% la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq. per famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq. per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda.

Altri vincoli e limiti.

- a) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- b) La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2014, per i quali erano soddisfatti i requisiti su elencati;
- c) Sono "non idonee" le domande il cui canone annuo superi il 200% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune.
- d) Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2015, in altra Regione.
- e) Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate "non idonee".

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia.

Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento e con copia della DSU presentata nell'anno e della attestazione ISEE, agli sportelli suindicati per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo Regionale. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando, non sarà accolta.

È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- f) copia dichiarazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013) presentata nell'anno;
- g) attestazione ISEE;
- h) contratto (contratti) di locazione registrato;
- i) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno 2014;
- j) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibili presso gli uffici comunali o pubblicati sul sito del Comune www.comune.bussolengo.vr.it.

Bussolengo lì 27/10/2015

IL SINDACO
f.to D.ssa Maria Paola Boscaini

¹ Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

² La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARI, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini IMU, ecc.